

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	256
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014 (<i>Esame e rinvio</i>) .	256
ALLEGATO 1 (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	260
ALLEGATO 2 (<i>Testo degli emendamenti presentati in Commissione</i>)	270

Giovedì 27 marzo 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

(Esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, prima di procedere all'illustrazione dello schema di delibera, ne segnala l'urgenza, dal momento che la campagna elettorale per le elezioni europee ha avuto inizio lo

scorso 18 marzo e da questa data trovano quindi applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 28 del 2000, concernenti la disciplina della *par condicio* elettorale.

Passando alla descrizione dei punti principali dell'articolato, evidenzia, in particolare, la modifica apportata all'articolo 4, comma 2, e che riguarda uno dei criteri per l'individuazione dei soggetti che nelle diverse fasi del procedimento elettorale possono accedere alla comunicazione politica. Recependo infatti quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si è previsto che nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine per la presentazione delle candidature l'accesso sia garantito alle forze politiche che hanno eletto un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, nonché alle forze politiche cui dichiararsi di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale.

Dopo aver quindi illustrato tutti gli articoli di cui si compone la delibera, dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda come la Commissione potrebbe intervenire sulla disposizione dello schema di delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con cui si disciplina con cadenza bisettimanale il monitoraggio sul rispetto delle norme sulla *par condicio* da parte delle emittenti. È infatti dell'avviso che occorra introdurre un intervallo temporale più breve per lo svolgimento di tale attività, considerata l'importanza che in campagna elettorale riveste l'immediato ripristino dell'equilibrio degli spazi di comunicazione, specie per le formazioni politiche più piccole, rispetto alla eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie alle emittenti da parte dell'Autorità.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che, qualora la Commissione adottasse in tempi rapidi la delibera in esame, si darebbe la possibilità all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di tenerne eventualmente conto nel provvedimento di sua competenza.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel sottolineare la necessità che la Commissione adotti quanto prima la delibera all'ordine del giorno, osserva come anche in passato sia accaduto che la Commissione abbia adottato le proprie disposizioni in materia di *par condicio* elettorale dopo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Venendo poi alla delibera in esame, nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro di sintesi svolto partendo dalle precedenti disposizioni adottate dalla Commissione, rispettivamente, nel 2009 per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e nel gennaio 2013 per le elezioni politiche, evidenzia come vi sia la necessità di approfondire alcuni profili del documento predisposto dal relatore, giacché la combinazione di norme provenienti da differenti delibere può generare effetti

diversi da quelli prodotti nel documento originario da cui provengono. Si rende quindi, a suo giudizio, necessaria, pur nell'esigenza di adottare in tempi brevi la delibera, un'attività di approfondimento cui può contribuire la discussione generale e il successivo esame delle proposte emendative presentate.

Ringrazia le colleghe Puppato e De Micheli per i loro emendamenti che affrontano la questione della parità di genere, argomento di grande attualità e di cui occorre tenere conto anche nello svolgimento della campagna elettorale. Si tratta solo di valutare, e in ciò si rimette al giudizio del relatore, se intervenire sulle diverse disposizioni della delibera in esame o se non sia piuttosto preferibile introdurre una norma *ad hoc*.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, con riferimento alla questione della parità di genere posta dal collega Peluffo, fa presente che la delibera contiene disposizioni volte ad impegnare la RAI, che tuttavia nelle trasmissioni elettorali non sceglie i soggetti da invitare che sono invece indicati dalle singole forze politiche.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) nel precisare che come già comunicato dal Presidente nella riunione dello scorso 19 marzo, si è già in regime di *par condicio* elettorale, invita la RAI ad applicare le relative disposizioni, al fine anche di evitare che possano verificarsi episodi come quello accaduto in una trasmissione della RAI andata in onda due sere fa in cui il conduttore ha chiesto all'ospite per chi avesse votato nelle passate elezioni e per chi avrebbe votato alle prossime consultazioni europee. È del parere che la delibera in esame debba attenersi rigorosamente alle disposizioni della legge sulla *par condicio* che non potrebbero essere né interpretate né derogate.

Quanto alla delibera in esame, ritiene che vi sia la necessità, come emerge anche dalle proposte emendative presentate, di fare diversi approfondimenti. Circa la questione della parità di genere, pur essendo

in linea di principio d'accordo sulla necessità che debba essere rispettata anche nell'ambito della comunicazione elettorale, condivide le preoccupazioni del collega Marazziti temendo che all'atto pratico, possano porsi rilevanti problemi.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) rende noto di avere appena ricevuto notizia dell'archiviazione di un esposto presentato dal Movimento 5 Stelle all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alla disparità di trattamento nelle trasmissioni della RAI nei mesi di ottobre e novembre 2013. Lamenta altresì la totale insoddisfazione per le risposte fornite dalla RAI in argomento. Considera pertanto assolutamente urgente l'approvazione della presente delibera sulla *par condicio* e sulla conseguente necessità da parte della RAI di rispettare rigorosamente le relative prescrizioni, adeguandosi agli standard europei.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL) ritiene che gli emendamenti presentati in materia di parità di genere siano particolarmente utili e innovativi. Condivide le osservazioni del senatore Airola circa il fatto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non garantisca l'effettiva parità di trattamento tra le diverse forze politiche. Considera del tutto inefficace la comminazione di sanzioni pecuniarie per la violazione della *par condicio* e prioritaria la certezza nell'applicazione delle norme. È altresì consapevole che i *talk show* abbiano formule non sempre compatibili con le scelte di determinate forze politiche, in quanto non sono previste interviste singole. Ritiene evidenti le violazioni perpetrate ai danni del Movimento 5 Stelle nei telegiornali, ma ritiene altresì che determinate scelte possano avere incidenza sul risultato finale della normativa sulla *par condicio*.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) rende noto che in un articolo apparso sul quotidiano « Il Giornale » del 25 marzo sono riportati i dati del « Centro di ascolto della informazione radio-televisiva » che

avrebbe registrato percentuali di presenza in video del Movimento 5 Stelle più elevate rispetto al primo partito del Paese e al Governo.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI), lamenta un linguaggio sconveniente usato dal senatore Airola.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, precisa che le fonti ufficiali sono costituite dai dati trimestrali inviati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Osservatorio di Pavia, i quali non sembrano corrispondere a quelli evidenziati dal quotidiano in questione. Preannuncia la presentazione di un *dossier* da lui redatto sulle presenze delle diverse forze politiche nei principali telegiornali sulla base dei dati raccolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) sostiene che i dati cui accennava l'onorevole Anzaldi siano falsi e invita a riferirsi a quelli ufficiali.

Il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) stigmatizza la duplicità delle fonti circa il monitoraggio dei dati di ascolto tra l'Osservatorio di Pavia e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che andrebbe eliminata anche in ragione degli evidenti risparmi che ne deriverebbero. Dissente dal senatore Rossi, in quanto la delibera in esame, a suo giudizio, avrebbe la possibilità di interpretare la legge in senso evolutivo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare l'onorevole Anzaldi per il fatto di avere riportato dati quantitativi e non opinioni, ritiene che occorra soffermarsi sul fatto che determinati programmi come i *talk show* prevedono una platea di ospiti appartenenti alle diverse forze politiche e che se una determinata forza decide di non parteciparvi ciò potrebbe determinare criticità nell'applicazione delle disposizioni attuative della disciplina della *par condicio*.

Invita pertanto a riflettere su quanto affermato dall'onorevole Migliore circa il rischio di complicare la realizzazione di certi programmi e si chiede se occorra intervenire sulla delibera o agire in via interpretativa.

La senatrice Laura PUPPATO (PD), ritiene che nella presente delibera gli emendamenti concernenti la parità di genere possano considerarsi come un forte invito rivolto ai diversi gruppi politici di farsi rappresentare in tal senso nelle varie apparizioni televisive.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL) conviene con il presidente Migliore circa le difficoltà che potrebbero incontrare i *talk show* nella quantificazione temporale delle presenze e, in particolare, in relazione a chi vi partecipi direttamente, cui verrebbe assegnata una quota di tempo predeter-

minata, e a chi invece partecipi dall'esterno, che avrebbe tempi necessariamente ridotti. Pur consapevole della difficoltà di chiedere, da una parte, a una tv pubblica o privata di modificare le caratteristiche del *format* e, dall'altra, alle forze politiche di scegliere un diverso percorso per andare in televisione, ritiene opportuno trovare un compromesso che concili le caratteristiche di un programma, le esigenze delle forze politiche e la quantificazione delle presenze.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL), si dichiara d'accordo sulla necessità di conteggiare in modo differenziato i tempi del Movimento 5 Stelle.

Roberto FICO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessò

che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e ra-

diofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferi-

scono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 4 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro pro-

gramma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

ART. 3.

(Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo

che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessoria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, nonché le forze politiche cui dichiararsi di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che rappresentino in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno tre parlamentari;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

e) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 7, i tempi sono ripartiti per il 50% in modo paritario ai soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per il 50% tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito www.raiparlamento.rai.it.

9. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della presente delibera.

ART. 5.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e

ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione

del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di espo-

nenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 6.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette

schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili.

ART. 7.

(Tribune elettorali).

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccoman-

dando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune elettorali nazionali, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al comma 1, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 6.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima tra-

missione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 14 e 15.

ART. 8.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 14 del presente provvedimento, garantendo la collocazione dei soggetti aventi diritto nelle stesse fasce di orario e sulla medesima rete.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 4, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato su www.rai-parlamento.rai.it.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 9.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti ge-

neraliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di dieci minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti.

In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rap-

presentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, e quelle di cui all'articolo 7, commi da 7 a 11.

ART. 10.

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 9, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 7, commi da 7 a 11.

ART. 11.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il 25 maggio.

ART. 12

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 13.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 14.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei

sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 15.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle in-

dicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il giorno 25 maggio 2014.

1. 1. Peluffo.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole: ricoperto nelle istituzioni, sopprimere le seguenti: nell'ultimo anno.

2. 1. Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 2. Peluffo.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) al fine di contrastare la sotto-rappresentazione delle donne in politica e di garantire l'accesso paritario all'informazione diretta al grande pubblico da parte delle candidate e dei candidati, permettendo alle telespettatrici e ai telespettatori di usufruire del diritto a un'informazione plurale e ampiamente rappresentativa,

nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è sempre garantita la presenza paritaria di entrambi i sessi.

2. 3. De Micheli.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

e) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei e con la partecipazione di capolista europei.

2. 4. Scavone.

ART. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1. Peluffo.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 2. Brunetta, Lainati.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ricoperto nelle istituzioni, sopprimere le seguenti: nell'ultimo anno.

3. 3. Relatore.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: *rappresentanti delle liste sopprimere le seguenti: e delle coalizioni.*

3. 4. Migliore.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Nel periodo a partire dalla convocazione dei comizi elettorali per tutto il periodo elettorale, i politici che ricoprono anche ruoli di partito possono usufruire di spazi sia nei programmi d'informazione che in quelli di comunicazione politica ma il tempo utilizzato viene dedotto dal computo di quanto spettante al partito di riferimento.

3. 5. Rossi.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Uf-

ficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

e coerentemente modificare i riferimenti contenuti nell'articolo 7, commi 2 e 3, nell'articolo 8, commi 4 e 5, nell'articolo 9, commi 1, 4 e 8 e nell'articolo 10, commi 1 e 4.

4. 1. Peluffo.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: di genere tra le presenze aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. 2. Puppato.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: proprio simbolo almeno, sostituire le parole un rappresentante con le seguenti due rappresentanti e dopo le parole di appartenere almeno sostituire le parole un rappresentante con le seguenti due rappresentanti.

4. 3. Brunetta, Lainati.

All'articolo 4, sopprimere il comma 3.

4. 4. Fornaro.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente comma:

3. Nel periodo che intercorre tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle liste in tutti i programmi sia di informazione che di comunicazione politica, gli spazi devono essere ripartiti per il 90 per cento ai partiti presenti nel Parlamento italiano in modo proporzionale, per il 10 per cento ai partiti presenti solo nel Parlamento europeo. Dal momento della presentazione delle liste gli spazi, in tutte le trasmissioni, saranno ripartiti per il 70 per cento ai partiti presenti in Parlamento in proporzione al peso parlamentare espresso e per il 30 per cento saranno divisi in modo paritetico tra tutti i soggetti ammessi alla competizione elettorale.

4. 5. Rossi.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente comma:

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 7, i tempi sono ripartiti in modo paritario tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e).

4. 6. Migliore.

All'articolo 4, sopprimere il comma 5.

4. 7. Rossi.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento con le seguenti: 50 per cento in modo paritario e per il 50 per cento.

4. 8. Brunetta, Lainati.

ART. 5.

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente comma:

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento fra le diverse forze politiche. Nei notiziari i predetti criteri sono declinati sia con riferimento ai tempi di parola che con riferimento ai tempi di notizia, garantendo che l'equilibrio sia proporzionalmente assicurato anche in riferimento alle edizioni collocate nelle fasce orarie di maggior ascolto.

5. 1. Peluffo.

All'articolo 5, comma 2, sostituire dalle parole: Nel periodo di vigenza *alle parole:* legge n. 28 del 2000 *con le seguenti:* Nel periodo di vigenza della presente delibera, i telegiornali e gli approfondimenti politici diffusi dalla Rai, anche a livello di sedi regionali, nonché tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000.

5. 2. Rossi.

All'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, dopo le parole: ricoperto nelle istituzioni, *sopprimere le seguenti:* nell'ultimo anno.

5. 3. Relatore.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: vantaggio per determinate forze politiche *aggiungere le seguenti:* e per l'equilibrata rappresentanza di genere.

5. 4. Puppato.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

5. 5. Fornaro.

All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: sono tenuti a garantire *sostituire le parole:* più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici *con le parole* parità di accesso ai soggetti politici aventi diritto.

5. 6. Migliore.

All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: la più ampia ed equilibrata presenza *aggiungere le seguenti:* anche di genere.

5. 7. Puppato.

All'articolo 5, comma 8, dopo le parole: dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *aggiungere le seguenti:* anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare.

5. 8. Puppato.

All'articolo 5, comma 8, dopo le parole: norme vigenti *aggiungere le seguenti:* , anche per quanto riguarda l'equilibrata rappresentanza di genere.

5. 9. Puppato.

All'articolo 5, comma 9, dopo le parole: i soggetti politici invitati, *aggiungere le seguenti:* la suddivisione per genere delle presenze.

5. 10. Puppato.

All'articolo 5, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: La Commissione parlamentare garantisce la corretta applicazione di tali adempimenti.

5. 11. Puppato.

ART. 6.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, in particolare attraverso le sedi regionali, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

6. 1. Relatore.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, con le seguenti: quinto giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino al termine di presentazione delle candidature.

6. 2. Migliore.

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: espressione del voto aggiungere in fine le seguenti: , nel rispetto dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 28 del 2000.

6. 3. Puppato.

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sono trasmessi sostituire le parole: anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune con le seguenti: immediatamente prima o dopo i principali telegiornali, notiziari radiofonici e le Tribune.

6. 4. Migliore.

All'articolo 6, sopprimere il comma 5.

6. 5. Fornaro.

All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: locali disponibili aggiungere le seguenti: oltre a essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.

6. 6. Peluffo.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: sulle reti nazionali, in orari di sostituire le parole: buon ascolto con le seguenti: ottimo ascolto.

7. 1. Airola.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: sulle reti nazionali, sostituire le parole: in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali con le parole: nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici.

7. 2. Migliore.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: tra le presenze aggiungere in fine le seguenti: , garantendo anche, nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

7. 3. Puppato.

All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: dall'articolo 4, comma 6 aggiungere in fine le seguenti: , garantendo anche, nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.

7. 4. Puppato.

All'articolo 7, comma 6, dopo le parole: la Rai può proporre aggiungere le parole: , nel principio della parità di accesso.

7. 5. Migliore.

All'articolo 7, sostituire il comma 9 con il seguente comma: 9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione. Il tempo spettante al soggetto rinunciatario viene ripartito tra gli altri soggetti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della presente delibera. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

7. 6. Liuzzi.

All'articolo 7, comma 9, dopo la parola: rinuncia aggiungere le seguenti parole: o assenza.

7. 7. Peluffo.

All'articolo 7, comma 11, dopo le parole: che ne venga fatta richiesta. inserire il seguente periodo: A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità, anche ai fini di un'equilibrata rappresentanza di genere.

7. 8. Puppato.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole da: , garantendo la collocazione fino a: sulla medesima rete.

8. 1. Peluffo.

All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: necessità di coprire, aggiungere le seguenti: in orari di buon ascolto.

8. 2. Peluffo.

All'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: 9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni

straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

8. 3. Minzolini.

ART. 9.

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: a una durata di, sostituire la parola: dieci con la parola: cinque.

9. 1. Fornaro.

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: tra le ore 22.30 e le ore 23.30 con le seguenti: nelle fasce di maggior ascolto.

9. 2. Migliore.

All'articolo 9, comma 6, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci e le parole: tra le ore 22 e le ore 23.30 con le seguenti: nelle fasce orarie di maggior ascolto.

9. 3. Migliore.

All'articolo 9, sopprimere il comma 7.

9. 4. Migliore.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: due settimane precedenti il voto, aggiungere le seguenti: secondo un ordine stabilito mediante sorteggio.

10. 1. Migliore.

ART. 11.

All'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: 2. La Rai parteciperà alle iniziative europee, promosse appositamente per le elezioni europee 2014, dall'EBU, dal Parlamento europeo o da altri servizi pubblici, per la realizzazione e trasmissione di dibattiti europei in varie lingue e con i capolista europei, svolte secondo le regole deontologiche europee che verranno stabilite dai servizi pubblici partecipanti di comune intesa e d'intesa col Parlamento europeo. Tali regole potranno – data la diversa dimensione europea – differire parzialmente da quelle adottate per le trasmissioni nazionali.

11. 1. Scavone.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Spazi di comunicazione internet nei domini Rai).

1. La Rai trasmette in diretta e pubblica tutti i contenuti di informazione e comunicazione politica negli spazi di comunicazione internet dei domini Rai e nei

social network sotto la responsabilità delle testate di competenza.

La Rai consente il commento del pubblico negli spazi di informazione e comunicazione politica pubblicati in internet nei domini Rai.

La Rai attiva il monitoraggio *web reputation* delle testate di competenza, per tutto il periodo elettorale, rilevando almeno il 90% del traffico generato in internet dalle fonti residenti in Italia e lo rende disponibile sul proprio sito.

La Rai può avvalersi per le attività di *web reputation* di associazioni professionali, o di esperti di *web reputation*.

13. 1. Minzolini.

ART. 15.

All'articolo 15, comma 2, prima delle parole: qualora dal monitoraggio inserire il seguente periodo: La Rai è tenuta a fornire settimanalmente alla Commissione il monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi.

15. 1. Migliore.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: riequilibrio a favore, sopprimere le seguenti: delle coalizioni o.

15. 2. Migliore.

ART. 16.

All'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le seguenti: steso della sua approvazione.

16. 1. Migliore.